

Ancona, lì 12 Marzo 2012

Ai Sigg. Associati  
- Loro Sedi -

**Circolare n.04 del 12 Marzo 2012**

**Oggetto: a) Imposta di bollo sui conti correnti e strumenti finanziari; b) Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero.**

**a) Imposta di bollo su conti correnti e strumenti finanziari**

La Manovra Monti ha riscritto radicalmente la disciplina dell'imposta di bollo dovuta sui depositi titoli. Per gli estratti del conto corrente e dei libretti di risparmio, dal 1.01.2012, si applica un'imposta fissa, pari a € 34,20 per le persone fisiche e a € 100,00 (anziché € 73,80) per gli altri soggetti. L'imposta è dovuta a prescindere dall'obbligo dell'invio dell'estratto conto. È inoltre introdotta un'esenzione da imposta qualora l'intestatario del conto sia una persona fisica e il valore medio di giacenza annuo complessivamente sia non superiore a € 5.000,00.

In merito alle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, le modifiche sono più radicali; in primo luogo l'imposta è pari all'1 per mille del valore dei titoli (1,5 per mille dal 2013). Inoltre, gli strumenti finanziari devono essere considerati in funzione del valore di mercato e, solo in mancanza di quest'ultimo, in base al valore nominale o di rimborso. Infine, l'imposta di bollo è dovuta indistintamente per le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti a obbligo di deposito, con conseguente ampliamento delle fattispecie assoggettabili. Risultano, pertanto, ricompresi nella nuova disciplina strumenti finanziari in precedenza esclusi, come le quote di fondi comuni di investimento. L'imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e massima di € 1.200,00 (per il solo 2012). Sono esclusi i buoni postali fruttiferi con valore di rimborso complessivamente non superiore a € 5.000,00.

<b>ESTRATTI CONTO BANCARI E POSTALI</b>	<b>Oggetto</b>	Estratti conto bancari, postali e rendiconti di libretti di risparmio, anche postali.	
	<b>Imposta di bollo</b>	Persone fisiche	€ 34,20 annuo
		Altri soggetti	€ 100,00 annuo
<b>Esenzione</b>	Conti con titolari persone fisiche con saldo medio annuo non superiore a € 5.000,00.		
<b>PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>Oggetto</b>	Comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari (anche non soggetti ad obbligo di deposito). Sono esclusi i fondi pensione e i fondi sanitari.	
	<b>Base imponibile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valore di mercato, o in mancanza.</li><li>• Valore nominale, o in mancanza.</li><li>• Valore di rimborso.</li></ul>	

STUDIO ASSOCIATO  
**RICCI – TOGNACCI**  
 COMMERCIALISTI  
 REVISORI DEI CONTI

	<b>Aliquota imposta di bollo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,1% per il 2012.</li> <li>0,15% per il 2013.</li> </ul>
	<b>Importo</b>	Minimo: € 34,20.
		Massimo: € 1.200,00. <span style="float: right;">Limitatamente al 2012.</span>
	<b>Calcolo</b>	L'imposta è calcolata sul valore alla data di riferimento.
<b>Esenzione</b>	Sono esenti i buoni postali fruttiferi non superiori a € 5.000,00.	
<b>DECORRENZA</b>	<b>Dal 1.01.2012</b>	Per le comunicazioni facenti riferimento ad una data successiva al 31.12.2011.

**b) Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero**

*La manovra Monti introduce, dal 2011, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.*

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<b>Decorrenza</b>	Dal 2011.	
	<b>Oggetto</b>	<p>Attività finanziarie detenute all'estero.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>Esempi</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valute estere, depositi e conti correnti bancari.</li> <li>Partecipazioni al capitale o al patrimonio.</li> <li>Titoli obbligazionari.</li> <li>Certificati di massa.</li> <li>Polizze assicurative.</li> <li>Previdenza complementare.</li> <li>Contratti finanziari (finanziamenti, riporti, pronti contro termine).</li> <li>Strumenti finanziari assimilati.</li> <li>Contratti derivati.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Esempi</b>
<b>Esempi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valute estere, depositi e conti correnti bancari.</li> <li>Partecipazioni al capitale o al patrimonio.</li> <li>Titoli obbligazionari.</li> <li>Certificati di massa.</li> <li>Polizze assicurative.</li> <li>Previdenza complementare.</li> <li>Contratti finanziari (finanziamenti, riporti, pronti contro termine).</li> <li>Strumenti finanziari assimilati.</li> <li>Contratti derivati.</li> </ul>		
<b>IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO</b>	<b>Soggetti</b>	<b>Persone fisiche residenti</b> nel territorio dello Stato.	
	<b>Base imponibile</b>	<p style="text-align: center;"><b>Valore delle attività finanziarie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il valore è costituito dal <b>valore di mercato</b>, rilevato <b>al termine di ciascun anno solare</b> nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività.  <span style="display: block; text-align: center;">_____ in mancanza _____</span> </li> <li>Secondo il valore nominale o di rimborso.</li> </ul>	

*STUDIO ASSOCIATO*  
**RICCI – TOGNACCI**  
COMMERCIALISTI  
*REVISORI DEI CONTI*

	<b>Aliquota</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'imposta, a regime, è stabilita nella misura di:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>1 per mille annuo</b>, per il 2011 e il 2012;</li><li>- <b>1,5 per mille</b>, a decorrere dal 2013.</li></ul></li></ul>
	<b>Riproporzionamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'imposta è dovuta proporzionalmente a:<ul style="list-style-type: none"><li>- quota di possesso;</li><li>- periodo di detenzione.</li></ul></li></ul>
	<b>Versamento</b>	Il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
	<b>Credito di imposta</b>	Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale <b>imposta patrimoniale</b> versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
	<b>Disposizioni applicabili</b>	Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.

Per ogni eventuale chiarimento potete fissare un appuntamento con il consulente fiscale.

UPPI - Ancona